

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. 31.5.2002 n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6.3.003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/2002";

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

Visti la L. 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1995 n. 205";

Vista l'ordinanza balneare n. 1/2003 della Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 165 del 27.11.2002, con la quale, fra l'altro, venivano affidate le funzioni attinenti la gestione del demanio marittimo alla D.ssa Claudia Rufer;

Ritenuto di dover impartire apposite linee di indirizzo che consentano alla suddetta dirigente l'effettivo esercizio delle attribuzioni delegate;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di autorizzare la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del Settore Entrate, alla gestione amministrativa delle funzioni delegate ai comuni con L.R. n. 9/2002, in materia di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, secondo le seguenti principali direttive e linee di indirizzo:

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE IN AREA DEMANIALE

ARTICOLO 1

L'esercizio del commercio ambulante nelle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre 2003 e può essere svolto esclusivamente dai titolari di apposito nulla osta rilasciato dal Comune con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

ARTICOLO 2

Gli interessati all'esercizio del commercio ambulante devono presentare domanda in carta da bollo da euro 10,33 presso l'Ufficio Demanio del Comune di Cattolica sito in Piazza Roosevelt, 5 corredata della seguente documentazione:

- Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato IVA ovvero

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

- Autorizzazione demaniale all'esercizio del commercio ambulante per l'anno precedente.

In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà produrre una marca da bollo da euro 10,33 per l'autorizzazione.

ARTICOLO 3

Il numero dei nulla osta e il tipo di attività consentita sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

ARTICOLO 4

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è considerato titolo preferenziale l'esercizio del commercio ambulante per l'anno precedente.

ARTICOLO 5

E' vietata la vendita di generi non ricompresi nell'autorizzazione. Il nulla osta deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa.

ARTICOLO 6

L'esercizio dell'attività deve avvenire senza recare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ARTICOLO 7

I venditori ambulanti possono operare dalle ore 7,00 alle ore 18,30 non sostando nella stessa area per un lasso di tempo superiore ad un'ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno cento metri.

ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune è vietato l'uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere nonché l'uso di mezzi nautici. L'eventuale utilizzo di un banco mobile è consentito nella dimensione massima di metri 3,50 X 2,20.

ARTICOLO 9

L'esercizio del commercio ambulante in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione e dell'art.29 del Decreto Legislativo 114/98.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA

ARTICOLO 1

L'esercizio dell'arte fotografica e ritrattistica sulle aree del demanio marittimo situate nel Comune di Cattolica è consentito dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre 2003 agli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cattolica con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

ARTICOLO 2

Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo da euro 10,33 all'Ufficio Demanio del Comune di Cattolica in Piazza Roosevelt, 5 corredata della seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e certificato di iscrizione IVA ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- 2 foto formato tessera del richiedente;
- Dichiarazione di inizio attività notificata alla Questura per l'esercizio dell'attività di fotografo;
- Autorizzazione demaniale rilasciata per l'anno precedente;

In caso di accoglimento della domanda l'interessato deve produrre una marca da bollo da euro 10,33 per l'autorizzazione.

ARTICOLO 3

E' considerato titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'esercizio dell'arte fotografica o dell'attività ritrattistica autorizzata dalla Regione Emilia Romagna per l'anno precedente.

ARTICOLO 4

Il numero dei permessi è indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

ARTICOLO 5

Gli esercenti l'attività fotografica possono avvalersi di un collaboratore che risulti essere alle sue dipendenze ovvero che abbia stipulato un contratto di prestazione d'opera. Le generalità complete dei collaboratori devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Demanio così come ogni variazione successiva.

ARTICOLO 6

Il permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa ed è valido fino al 30 settembre 2003. Ogni soggetto autorizzato deve portare in modo ben visibile l'apposito tesserino rilasciato dal Comune.

ARTICOLO 7

L'attività deve essere svolta senza arrecare disturbo ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ARTICOLO 8

Salvo espressa autorizzazione del Comune e' vietato condurre al seguito animali ed utilizzare attrazioni artificiali o strutture fisse o mobili.

ARTICOLO 9

L'esercizio dell'arte fotografica o dell'attività ritrattistica in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza e dall'autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 1164 del codice della Navigazione.

- di autorizzare la sunnominata dirigente all'adozione di ogni atto o provvedimento, anche di carattere coercitivo, sanzionatorio o ordinatorio, attinente le competenze del Comune in materia di demanio marittimo, nell'ambito delle direttive sopra riportate.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n.267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

DEL28847 ASD-DEL - ATTO G.C. N. 64 DEL 21.5.2003 - PAG. N.

=====